



CORPI NATANTI

Indicazioni Operative



1. Descrizione del rischio

La polizza assicura tutti i natanti di cui all'elenco fornito e/o successive modifiche ed integrazioni e quelli che a richiesta del Contraente dovessero esservi inseriti successivamente.

Sono assicurate tutte le componenti fisse incorporate; tutte le dotazioni, l'equipaggiamento e gli accessori al completo.

Nel caso di mancata indicazione dei valori delle dotazioni extra, dei tender e relativi motori nell'elenco fornito, la somma assicurata si intende riferita al valore dello scafo, accessori e apparato motore del natante, escluse dotazioni extra, battelli e motori di servizio, salvo sia fornita, in caso di sinistro prova della loro preesistenza al momento dell'evento.

Sono assicurati fino alla somma di € 10.000,00 gli effetti personali, compresi gli equipaggiamenti di lavoro.

Non sono assicurati: generi alimentari e voluttari, denaro contante, carte di credito, libretti di risparmio, carte valori compresi gli assegni turistici, documenti, oggetti di valore, gioielli, telefoni cellulari, smartphone, tablet, laptop.

2. Oggetto dell'Assicurazione

I natanti e i valori dichiarati sono assicurati contro **tutti i rischi** in acqua (incluso l'abbandono), a terra, durante il rimessaggio e il trasporto.

La garanzia si estende tra l'altro a:

- **incendio:** incendio incluse le operazioni di spegnimento, fulmine, esplosione e cortocircuito;
- **eventi naturali:** frane, cadute di sassi, smottamenti, slavine, caduta di neve, pressione della neve, grandine, piene, alluvioni, inondazioni e uragani;
- **furto:** furto (incluso tentativo, furto parziale, perdite e danneggiamenti dell'unità assicurata, delle dotazioni e attrezzature nonché del battello di servizio e dotazioni extra), sottrazione, rapina e pirateria;
- **rottura di vetri:** incluso il plexiglass;
- **atti vandalici:** danni intenzionali o dolosi;
- **eventi sociopolitici:** danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici, di scioperanti, di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti o sommosse, civili o contro l'esercizio del lavoro;
- **collisione:** urto contro oggetti fissi o galleggianti o qualsiasi altro mezzo di navigazione indipendentemente dalla presenza o meno di motorizzazione, incagliamento, arenamento, capovolgimento, affondamento;
- **danni all'apparato motore, impianto elettrico (comprese batterie) e loro accessori;**
- **danni causati da fenomeni elettrici in generale;**
- **perdita del motore fuoribordo,** caduto in acqua anche se mal fissato sull'unità;
- **errore o difettosa** esecuzione di qualsivoglia lavoro di riparazione o trasformazione all'unità assicurata conseguente ad un rischio assicurato.

Il suddetto elenco **non è da considerarsi conclusivo**. Sono espressamente assicurati tutti i danni e le perdite dovuti a rischi nautici.

3. Esclusioni di rischi/garanzie:

Sono esclusi dalla garanzia i danni e le perdite dovuti a:

- difetti di materiali o di costruzione, usura, cura e manutenzione carenti, corrosione, ossidazione, osmosi, putredine, ruggine, tarlatura, invecchiamento, solo alle parti direttamente colpite;



- agenti atmosferici come pioggia, esposizione al sole, umidità, gelo (compreso il congelamento dell'acqua di raffreddamento) e formazione di ghiaccio di ogni genere;
- guasti di esercizio o difetti interni a macchine, batterie, attrezzi e componenti elettronici; danni causati da colpi di ariete (urto idraulico);
- partecipazioni a gare nautiche e agonistica a regate;
- appropriazione indebita e frode, confisca del natante per effetto di disposizioni dell'autorità; violazione di norme di legge in materia di sicurezza dei trasporti;
- diminuzione del valore, della funzionalità o dell'idoneità all'uso del natante, fermo barca e perdite di reddito, costi per ormeggio e rimessaggio invernale;
- azioni belliche o di guerra civile;
- terremoti, eruzioni vulcaniche o contaminazione radioattiva compresi i danni indiretti;
- impiego come armi di sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o di onde elettromagnetiche, compresi i danni indiretti.

4. Prestazioni assicurate

La società si assume le spese di:

- a) **riparazioni e/o sostituzione** a seguito di sinistro;
- b) **spese e compensi di assistenza e salvataggio**;
- c) **rimorchio/trasporto** al cantiere nautico che effettua la riparazione, anche all'estero;
- d) **esborsi** finalizzati a rilevare, ridurre o evitare un danno assicurato, nonché al recupero, alla rimozione e allo smaltimento del relitto;

Tali spese sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

- e) inconvenienti connessi a un sinistro assicurato (es. albergo, spese di viaggio, telefono etc.) fino a € 2.000,00.

5. Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio

La società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio, presso il quale si trova l'unità, per danni allo stesso imputabili, salvo il caso di dolo, dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

6. Indennizzo

Danno totale

viene liquidato il valore assicurato convenuto per il natante, comprensivo di tutte le dotazioni, l'equipaggiamento e gli accessori al completo, meno i resti realizzabili. La realizzazione è generalmente compito dell'assicurato.

Danno parziale

la società rimborsa le spese di riparazione, anche in deroga alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro.

Sinistro

I danni dovuti a furto, atti vandalici, incendio ed esplosione devono essere denunciati appena possibile alla polizia. Su richiesta della società, occorre sporgere denuncia penale contro l'autore del danno.



Le riparazioni possono essere commissionate solo con il consenso della società. Se immediatamente necessaria, la riparazione potrà essere effettuata anche senza richiedere il suddetto consenso a condizione che le spese previste non superino € 5.000,00.

7. Definizioni

Danno totale

si ha un danno totale quando il natante non può più essere recuperato, è distrutto o danneggiato a tal punto che i costi di riparazione supererebbero il valore assicurato.

È equiparato a danno totale anche il furto qualora il natante non venga ritrovato entro 90 giorni dalla data della denuncia di furto. Il contraente è tenuto a riprendere in consegna il natante rubato che venga ritrovato entro 90 giorni. Se il natante è introvabile da oltre 90 giorni, la società può richiedere la cessione dei diritti di proprietà a suo favore.

Danno parziale

tutti i danni che non rientrano nella definizione di danno totale.

Valore assicurato: valori indicati per ciascuna unità pari al valore di primo acquisto del bene da parte del contraente (comprensivo di IVA).

8. Locazione/concessione/comodato d'uso

Tutte le coperture richieste troveranno applicazione anche nel caso in cui i natanti venissero locati, dati in concessione, comodato d'uso o comunque utilizzati da terzi soggetti.